



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli  
Ordini Regionali

**LORO SEDI**

Roma, 3 dicembre 1996  
Rif. P/CR.c/4028

**CIRCOLARE N° 60**

**OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 95/96 del 24.10.1996 della "Tariffa degli onorari per le prestazioni degli ingegneri e dei geologi nella redazione dei piani di emergenza per situazioni di rischio idraulico di cui alla legge 225/1992"**

Si riporta la delibera del C.N. relativa all'approvazione della Tariffa in oggetto.

"Il C.N., vista la tariffa degli onorari relativi alle prestazioni degli ingegneri e dei geologi per la redazione dei Piani di Emergenza per situazioni di rischio idraulico di cui alla legge 225/92; considerato che la stessa è stata redatta di comune accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, il C.N.R.-G.N.D.C.I. (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) e con il C.N. degli Ingegneri; considerato che la materia non è disciplinata dall'attuale Tariffario professionale dei Geologi; ritenuta che la Tariffa proposta per i Piani di rischio idraulico è perfettamente rispondente alle prestazioni dei geologi; decide che i compensi, le indennità ed i rimborsi siano determinati a norma della predetta tariffa che viene pertanto approvata all'unanimità con delibera n° 95/96."



IL PRESIDENTE  
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

**TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI DEGLI INGEGNERI E DEI GEOLOGI NELLA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA PER SITUAZIONI DI RISCHIO IDRAULICO DI CUI ALLA LEGGE 225/1992**

*(La presente Tariffa è stata approvata dal Consiglio Nazionale dei Geologi con delibera n° 95/96 del 24.10.1996)*

Viste:

- La legge n. 183/1989 in particolare gli artt. 3 e 17 che prevedono rispettivamente il riordino del vincolo idrogeologico e lo svolgimento di attività indirizzate a garantire condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati e i beni, nonché l'individuazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- la legge n. 225/1992 che prevede siano poste in essere le attività relative agli interventi di emergenza da inquadrarsi entro i programmi nazionali, regionali, provinciali di previsione e prevenzione;
- la legge n. 143/1949 e successive modifiche ed integrazioni che prevede (Art. 5) che siano stabiliti a discrezione gli onorari per le prestazioni richieste da studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali;
- la Circ. Min. LL.PP. n. 6679/1969 che dispone la tariffa per compensare tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del territorio;
- il D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni;

osservato che:

- il Piano di Emergenza per situazioni di rischio idraulico richiesto dai Programmi di Previsione e Prevenzione, di cui alla legge 225/92 sopra richiamata, deve essere considerato come un elaborato a carattere ingegneristico e geologico in quanto prevede: esecuzione di studi geomorfologici e sedimentari, studi idraulici-idrologici finalizzati all'analisi della dinamica fluviale e a situazioni di rischio idraulico e geomorfologico connessi alla sua evoluzione, proposte progettuali di pianificazione fisica del territorio e delle sistemazioni idrauliche, organizzazione tecnica dei sistemi di emergenza;
- lo studio e la predisposizione del Piano di Emergenza non possono essere equiparati né allo studio di piani regolatori idraulici di bacini fluviali né a operazioni di pianificazione del territorio così come sono individuate dalla Circ. Min. LL.PP. n. 6679/1969 sopra richiamata;
- le tariffe professionali attualmente in vigore non risultano idonee a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e ai geologi incaricati della redazione di piani di emergenza per le situazioni di rischio idraulico;

VIENE DEFINITA LA SEGUENTE TARIFFA PROFESSIONALE AVENTE CARATTERE NAZIONALE.

**Art. 1**

Vengono normate le attività richieste per la stesura di Piani di Emergenza aventi ambito territoriale: provinciale, comprensoriale (intercomunale), comunale.

Invece, le modalità di redazione dei Piani di Emergenza di ambito regionale e interregionale o per servizi di interesse nazionale dovranno essere specificate di volta in volta dal Committente: l'onorario da applicarsi per le corrispondenti prestazioni sarà stabilito a discrezione, per analogia con la presente tariffa.

**Art. 2**

Sono chiamati alla elaborazione di Piani di Emergenza ingegneri e geologi.

**Art. 3**

Gli elaborati costituenti il Piano di Emergenza sono i seguenti:

- a) individuazione delle situazioni di rischio idraulico e di rischio geomorfologico ad esso connesso,
- b) organizzazione tecnica del Piano di Emergenza,
- c) indicazione per l'adeguamento del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio nelle aree inondabili.

Il Piano di Emergenza può contemplare anche la esecuzione della seguente attività aggiuntiva, qualora essa non sia già inserita in un esistente Piano di bacino come previsto dalla legge 183/1989:

- d) proposta di interventi strutturali a protezione delle piene.

Tale proposta deve essere perfezionata come progetto di fattibilità di opere idrauliche o di interventi di sistemazione del territorio atti a elevarne il grado di sicurezza contro il rischio idraulico, secondo quanto definito dalla legge n.

109/1994. Per dette proposte i compensi professionali dovuti all'ingegnere ed al geologo sono quelli previsti dai rispettivi tariffari professionali.

Art. 4

La individuazione delle situazioni di rischio idraulico e del dipendente rischio geomorfologico prevede le seguenti attività da condursi, a meno che non sia altrimenti giustificato, come specificato dalle linee guida per la redazione dei Programmi di Previsione e Prevenzione emanate dal Dipartimento di Protezione Civile:

- a1 - delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili,
- a2 - censimento degli elementi a rischio e riconoscimento della loro vulnerabilità,
- a3 - predisposizione degli scenari di evento.

Nella esecuzione delle indagini e nella rappresentazione dei risultati degli studi è richiesto il grado di dettaglio tipico della cartografia in scala 1:2000 o 1:5000.

Art. 5

La delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili richiede le seguenti elaborazioni:

- inquadramento della dinamica fluviale su base geomorfologica e sedimentologica,
- perimetrazione, mediante studio geomorfologico, delle aree assoggettabili a inondazioni e a movimenti franosi,
- studio idrologico finalizzato alla caratterizzazione statistica delle condizioni di piena nei corsi d'acqua insistenti sul territorio di interesse,
- censimento e valutazione dello stato di consistenza dei sistemi strutturali a protezione dalle piene,
- riconoscimento delle aree storicamente vulnerate,
- perimetrazione, mediante studio idraulico, delle aree inondabili.

Le elaborazioni statistiche e di modellistica matematica richieste per l'approfondimento delle studio debbono essere stabilite in accordo con il Committente e debbono essere riportate nel Disciplinare di incarico.

Per l'uso di metodi o modelli di calcolo particolarmente onerosi può essere ammesso un aumento fino al 100 per cento della tariffa professionale rispetto a quanto specificato nei seguenti artt. 9 e 10 per prestazioni di categoria "a".

Le prospezioni geologiche dirette ed indirette, le analisi sedimentologiche, i rilievi topografici e quant'altro risultasse necessario per la definizione delle caratteristiche tecniche dei siti debbono essere forniti dal Committente ovvero tali attività, se eseguibili dai Professionisti incaricati, in quanto rientranti tra le competenze professionali, saranno compensate a parte secondo le tariffe professionali in vigore; nel caso in cui le predette attività rientrino tra quelle imprenditoriali si procederà ad appaltarle secondo le vigenti disposizioni di legge, attribuendo ai professionisti incaricati la D.L..

Art. 6

L'organizzazione tecnica del piano di emergenza consiste nella redazione dei seguenti elaborati che, ove giustificato, possono essere in parte o completamente omessi:

- b1 - predisposizione degli elementi tecnici della procedura di allarme,
- b2 - progettazione della unità locale di crisi,
- b3 - supporto tecnico ai programmi di informazione per la cittadinanza.

Art. 7

La predisposizione degli elementi tecnici della procedura di allarme consiste nella individuazione degli Enti/Organizzazioni capaci di fornire al Committente indicazioni sullo stato dei precursori di piena e nella valutazione della utilità di tali informazioni e del tempo di preannuncio da esse garantito.

Risultano escluse da questa attività la realizzazione di modelli matematici per il preannuncio delle piene che, qualora richiesti, dovranno essere compensati a parte con tariffa a discrezione, e il progetto di sistemi strumentali di monitoraggio che dovranno essere compensati a percentuale, ricadendo tali lavori nelle classe IV cat. C dell'Art. 14 della Tariffa Professionale degli Ingegneri e degli Architetti (legge n. 143/1949) e, per la parte geologica, nella classe III dell'art. 21 della Tariffa Professionale dei Geologi (D.M. 18 novembre 1971).

La progettazione della unità locale di crisi prevede che, in accordo col Committente, vengano fissati i compiti e le funzioni dei membri di tale unità, stilando a tal fine un manuale di comportamento.

Il supporto tecnico dei programmi di informazione per la cittadinanza prevede che sia predisposta una nota informativa contenente tutte le indicazioni da trasmettere riguardo la evoluzione degli eventi e i comportamenti da assumere per la messa in sicurezza delle persone e dei beni nelle diverse fasi dell'emergenza.

Art. 8

Le indicazioni per l'adeguamento del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio nelle aree a rischio comprende la redazione di carte tematiche riguardanti le modalità di uso del suolo, le densità abitative e le caratteristiche degli edifici, i requisiti di sicurezza delle linee di distribuzione di acqua, di energia, di telecomunicazioni, ecc., e le condizioni di operatività dei servizi di trasporto e allontanamento dei reflui, ecc..

Art. 9

Tutti i compensi alle attività non ancora definite dalle esistenti tariffe professionali vengono stabiliti qui di seguito. Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un'area urbanizzata è commisurato al numero di residenti nell'area riconosciuta come inondabile.

Gli onorari di base sono individuati nelle tabella A.

Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un'area periurbana o agricola è commisurato alla estensione della area riconosciuta come inondabile.

Gli onorari di base sono individuati nella tabella B.

Il compenso per la predisposizione del Piano di Emergenza per un'area composita si calcola come somma dei compensi relativi alle singole aree che la costituiscono. Nei casi dubbi il compenso verrà computato secondo il criterio che risulta più favorevole al Professionista.

Ai professionisti incaricati della redazione del piano di emergenza, visti come un unico professionista, verrà corrisposto l'unico compenso sopra definito da ripartirsi fra le diverse figure professionali in base al piano di collaborazione convenuto al momento dell'incarico.

Art. 10

L'onorario complessivo dovuto al Professionista, costituito come è definito nel precedente Art.9 risulta suddiviso tra le categorie di prestazioni parziali nel modo seguente:

- a) individuazione delle situazioni di rischio: 70%
- b) organizzazione tecnica del Piano di Emergenza: 30%.

Il Committente può affidare al Professionista la elaborazione parziale del Piano di Emergenza limitata alla parte "a" o "b" in tal caso, la tariffa a percentuale per ogni incarico parziale dovrà essere maggiorata del 25%.

Il compenso per l'esecuzione dell'attività "c - indicazioni per l'adeguamento del programma di fabbricazione e regolamento edilizio delle aree inondabili" va commisurato in analogia a quanto disposto dalla Circ. Min. LL.PP 6679/69, Art.7 - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio.

Il compenso per l'esecuzione dell'attività "d - proposta di interventi strutturali a protezione dalle piene" va commisurato alla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri di cui alla legge 143/49 e successive modifiche ed integrazioni e per la parte geologica alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi di cui al D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni.

Art. 11

In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa spettano al Professionista i compensi valutati in ragione di tempo, che vanno computati a vacanza oraria, per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e specificatamente quelli richiesti per la esecuzione delle attività di cui all'Art.5;
- b) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi con il Committente, o con altri nel di lui interesse;
- c) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno.

Gli onorari a vacanza spettano al Professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre a un compenso per ogni aiuto.

Gli onorari a vacanza sono stabiliti nella misura:

- a) di L. 110.000/ora per Professionista;
- b) di L. 73.500/ora per i suoi aiuti laureati, iscritti all'Albo;
- c) di L. 55.000/ora per ogni altro aiuto di concetto.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore per ogni giornata di 24 ore.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50%.

Art. 12

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

In aggiunta, il Committente deve sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese:

- a) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;
- b) di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati, dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di liquidazione da parte degli Ordini professionali;
- c) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti le prime tre copie, di traduzione di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- d) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;
- e) di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative, legali e simili.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il Professionista incaricato e i suoi sostituti, e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art. 13

Il Professionista ha la facoltà di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli Artt 11 e 12 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo col Committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine.

La fornitura di prodotti informatici, files grafici o numerici, prodotti dal Professionista per la stesura degli elaborati finali è prevista a richiesta del Committente con un compenso del 2% del costo di digitalizzazione di tali dati.

Art. 14

Salvo accordi speciali fra le parti per la proprietà di quanto prodotto dal Professionista, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda la cessione di modelli di calcolo e di altri strumenti o prodotti per i quali il Professionista vanta diritti di proprietà intellettuale per brevetti o cessioni ottenute in proprio e simili.

La acquisizione di questi prodotti deve essere definita, caso per caso, con accordi diretti tra le parti.

La tutela della fedele messa in opera del Piano di Emergenza approvato dal Committente spetta esclusivamente al Progettista.

Art. 15

Per la rateizzazione dei compensi si possono considerare le seguenti percentuali:

- 10% all'affidamento dell'incarico,
- 50% alla consegna dell'elaborato "a" di cui all'Art.3,
- 20% alla consegna dell'elaborato "b" di cui all'Art. 3,
- 10% all'approvazione del Committente,
- 10% e conguaglio a saldo non oltre 1 anno dalla consegna dell'elaborato definitivo.

Nel caso di incarico parziale la rateizzazione del compenso sarà stabilita per analogia a quanto sopra specificato.

Art. 16

Quanto non è stabilito esplicitamente dalla presente tariffa si ritiene definito dalle norme di cui alla legge n. 143/1949 e successive modifiche e integrazioni e dal D.M. 18 novembre 1971 e successive modificazioni.

Tabella A

Onorari base da applicarsi per la redazione di Piani di Emergenza interessanti aree urbanizzate

N° abitanti residenti nell'area inondabile	Compenso in Migliaia di Lire
non superiore a 10.000	24.000
25.000	50.000
50.000	80.000
100.000	120.000
200.000	180.000
300.000	217.500

I valori intermedi vanno computati per interpolazione.

Il compenso base per Piani di Emergenza interessanti aree con più di 300.000 abitanti viene valutato nella misura di L. 7.250.000 ogni 10.000 abitanti.

Tabella B

Onorari base da applicarsi per la redazione di Piani di Emergenza interessanti aree periurbane o agricole

Estensione dell'area inondabile in ha	Compenso in Migliaia di Lire
non superiore a 100	7.000
250	15.000
500	20.000
1.000	30.000
5.000	50.000

I valori intermedi vanno computati per interpolazione.

Il compenso base per Piani di Emergenza interessanti aree di dimensioni superiori a 5.000 ha viene valutato nella misura di L. 10.000/ha.